COMUNE DI ROGLIANO

(PROVINCIA DI COSENZA)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE I – AFFARI GENERALI – POLITICHE DI COESIONE E VIGILANZA

N. 56 del 18-09-2026 **Registro Generale n. 504**

Oggetto: AFFIDAMENTO CONGIUNTO AGLI AVV.TI RINALDO TALARICO E ARMANDO TALARICO (STUDIO LEGALE TALARICO) DELL'INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE DI ROGLIANO NEL GIUDIZIO DI APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 615/2025 DEL TRIBUNALE DI COSENZA - SEZ. LAVORO (R.G. 3302/2022), DINANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO (UDIENZA DEL 01/12/2026), E CONTESTUALE MANDATO PER IL RECUPERO DELLE SPESE DI LITE. APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO E IMPEGNO DI SPESA

L'anno duemilaventisei addì diciotto del mese di settembre alle ore ******* in Rogliano e presso la Sede Comunale, il sottoscritto MADRIGRANO FRANCESCO Responsabile del **Settore I – Affari Generali – Politiche di Coesione e Vigilanza**

VISTO il decreto del Sindaco n° 7 del 30.04.2026 con il quale è stata attribuita la responsabilità del Settore 1° al sottoscritto;

DATO ATTO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 18.03.2026,è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 18.03.2026 è stato approvato il Bilancio di previsione 2026-2028, esecutivo ai sensi di legge

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 10/07/2026, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, avente ad oggetto "Costituzione in giudizio ricorso appello sentenza n. 615/2025 R.G. 3302/2022 del Tribunale di Cosenza", con la quale la Giunta Comunale ha:

- deliberato di non accettare la proposta di definizione extragiudiziale avanzata dalla controparte e di costituirsi nel giudizio di appello promosso avverso la sentenza n. 615/2025 del Tribunale di Cosenza – Sez. Lavoro, per l'udienza del 01/12/2026 dinanzi alla Corte d'Appello di Catanzaro;

- autorizzato il Sindaco pro tempore a conferire, in esecuzione della deliberazione medesima, specifico mandato ad litem e a sottoscrivere la relativa procura ai legali incaricati per la difesa dell'Ente nel procedimento de quo;
- incaricato il Responsabile del Settore I – Affari Generali, Politiche di Coesione e Vigilanza di predisporre gli atti consequenziali, compreso il conferimento dell'incarico legale e la contestuale formalizzazione del relativo disciplinare d'incarico ai professionisti designati;

RICHIAMATO altresì quanto esposto in narrativa alla citata deliberazione n. 54/2026, in particolare:

- che in data 27/02/2023 è stato notificato al Comune di Rogliano ricorso dinanzi al Tribunale di Cosenza – Sez. Lavoro da parte degli eredi di un dipendente comunale collocato in quiescenza, e che con deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 17/03/2023 l'Ente si è costituito nel relativo giudizio di primo grado (R.G. 3302/2022), conferendo incarico congiunto di rappresentanza e difesa agli Avv.ti Rinaldo Talarico e Armando Talarico, con studio in Rogliano – Via Antonio Guarasci n. 31;
- che lo Studio Legale Talarico, con nota acquisita al prot. n. 8388 del 17/06/2026, ha reso il proprio parere in merito alla proposta di definizione extragiudiziale formulata dalla controparte, confermando la correttezza della motivazione della sentenza di primo grado e la scarsa probabilità di successo dell'appello avversario;

DATO ATTO che il giudizio di primo grado si è concluso con la sentenza n. 615/2025 (pubblicata il 28/03/2025, sentenza a verbale ex art. 127-ter c.p.c.) del Tribunale di Cosenza – Sez. Lavoro, R.G. n. 3302/2022, con esito favorevole al Comune di Rogliano, che ha integralmente rigettato la domanda attorea e condannato la controparte al pagamento delle spese di lite in favore dell'Ente, liquidate in € 15.985,00, oltre accessori fiscali se dovuti;

PRESO ATTO che la sentenza è stata impugnata [redacted] anzi alla Corte d'Appello di Catanzaro, con atto di appello trasmesso dal legale dell'Ente in data 20/10/2025 (prot. n. 12079), e che l'udienza di comparizione è fissata per il 01/12/2026;

DATO ATTO, altresì, che gli Avv.ti Rinaldo Talarico e Armando Talarico, in forza dell'incarico già conferito con deliberazione G.C. n. 30/2023 e in via consequenziale all'esito favorevole del giudizio di primo grado, hanno già provveduto, in data 17/09/2025, a notificare [redacted] **atto di precetto** per il recupero coattivo delle spese di lite liquidate con la sentenza n. 615/2025, intimando il pagamento, in solido, della somma complessiva di [redacted] oltre spese di notifica e competenze successive occorrende, senza che risulti ad oggi intervenuto alcun pagamento da parte della controparte;

RITENUTO pertanto necessario, con il presente atto, non tanto conferire ex novo, quanto **confermare e ratificare** il mandato già in essere in capo ai professionisti incaricati per il prosieguo delle attività di recupero, anche coattivo, delle spese di lite di cui al citato atto di precetto, fino all'integrale soddisfazione del credito dell'Ente o all'accertata infruttuosità dell'azione esecutiva, in continuità con l'incarico di difesa nel grado di appello;

CONSIDERATO che gli Avv.ti Rinaldo Talarico e Armando Talarico hanno già assistito e difeso con esito favorevole l'Ente nel giudizio di primo grado, in forza di incarico congiunto conferito con la citata deliberazione G.C. n. 30/2023, e hanno altresì curato le conseguenti attività di recupero delle spese di lite come sopra descritto, e che l'affidamento ai medesimi legali della difesa in grado di appello risponde a

evidenti ragioni di continuità difensiva, economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, stante la piena conoscenza già maturata del contenzioso da parte dei professionisti;

RITENUTO pertanto di individuare, in ragione della predetta continuità difensiva, gli Avv.ti Rinaldo Talarico e Armando Talarico quali affidatari, congiuntamente, dell'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente nel giudizio di appello;

RICHIAMATA la propria nota prot. n. 11727 del 25/08/2026, con cui è stato richiesto allo Studio Legale Talarico, a fini istruttori e propedeutici, un preventivo del compenso professionale per l'eventuale incarico di cui trattasi, redatto ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e ss.mm.ii.;

VISTO il primo preventivo trasmesso dallo Studio Legale Talarico e acquisito al prot. n. 12006/2026, e **VISTO** il preventivo definitivo, trasmesso dal medesimo Studio in data 08/09/2026 e acquisito al prot. n. 12439/2026 del 09/09/2026, con il quale, in applicazione dei valori minimi tabellari relativi a controversie di valore superiore a due milioni di euro e senza applicazione dell'aumento di cui all'art. 6 del D.M. n. 55/2014 (volontariamente non richiesto dal professionista), il compenso professionale – computato per un solo avvocato, stante il conferimento congiunto dell'incarico – è quantificato come segue[redacted]

RITENUTO il compenso richiesto congruo e conforme ai parametri di legge, tenuto conto del valore e della natura della controversia;

DATO ATTO che l'affidamento dei servizi legali relativi alla rappresentanza e difesa in giudizio rientra tra i contratti esclusi dall'applicazione del Codice ai sensi dell'art. 56, comma 1, lett. l), del D.Lgs. n. 36/2023, nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza e proporzionalità;

DATO ATTO, altresì, che tale esclusione riguarda esclusivamente l'applicazione delle norme sull'aggiudicazione (procedure di evidenza pubblica) e non elide la natura pubblicistica del contratto, che resta soggetto, anche se conferito quale incarico di patrocinio occasionale e non continuativo, all'obbligo di acquisizione del CIG e di comunicazione dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136, nonché alla vigilanza e al contributo in favore dell'ANAC ai sensi dell'art. 222, comma 3, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, secondo l'orientamento espresso dalla Delibera del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 584 del 19/12/2023 e confermato dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. V, 02/04/2025, n. 2776; TAR Lazio, Sez. I, 22/05/2025, n. 9860), e ciò anche in pendenza del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea disposto dal Consiglio di Stato, Sez. V, con ordinanza n. 3462 del 04/05/2026, non avente effetto sospensivo sull'applicazione della disciplina nazionale vigente;

RITENUTO pertanto necessario procedere all'acquisizione del CIG a cura del Responsabile del Procedimento, quale adempimento imprescindibile ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, da acquisire prima dell'assunzione del relativo impegno di spesa;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in particolare gli artt. 107, 183, 191 e 192;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in particolare gli artt. 56, comma 1, lett. l), 13 e 222;
- il D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e ss.mm.ii.;

- la Delibera ANAC n. 584 del 19/12/2023;
- l'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136;
- il vigente bilancio di previsione 2026/2028;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul capitolo **1080, art. 1, "Spese per liti ed arbitraggi"** del bilancio di previsione 2026/2028, per gli esercizi 2026 e 2027, che presenta la necessaria disponibilità;

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

1. **DI AFFIDARE**, per le ragioni di continuità difensiva esposte in premessa, congiuntamente agli Avv.ti Rinaldo Talarico e Armando Talarico (Studio Legale Talarico, con sede in Rogliano – Via Antonio Guarasci n. 31), l'incarico di rappresentanza e difesa del Comune di Rogliano nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 615/2025 del Tribunale di Cosenza – Sez. Lavoro (R.G. 3302/2022), dinanzi alla Corte d'Appello di Catanzaro, per l'udienza fissata in data 01/12/2026;
2. **DI PRENDERE ATTO** dell'atto di precetto già notificato dai medesimi professionisti, in data 17/09/2025 [redacted] per il recupero delle spese di lite liquidate con la sentenza di primo grado n. 615/202[redacted]vi), e di **CONFERMARE** ai medesimi professionisti il mandato per il prosieguo delle attività di recupero, anche in via esecutiva, delle somme non ancora corrisposte dalla controparte, fino all'integrale soddisfazione del credito dell'Ente o all'accertata infruttuosità dell'azione;
3. **DI APPROVARE** lo schema di disciplinare d'incarico professionale, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che disciplina i reciproci obblighi delle parti e prevede la liquidazione del compenso con riferimento alle sole fasi processuali effettivamente espletate;
4. **DI DARE ATTO** che il compenso complessivo dovuto ai professionisti incaricati per il grado di appello, come da preventivo definitivo acquisito al prot. n. 12439/2026, ammonta [redacted] di cu[redacted] per compenso professionale [redacted] per contributo Cassa Avvocati [redacted] e che lo stesso sarà liquidato in relazione alle sole fasi processuali effettivamente svolte, previa presentazione di regolare fattura elettronica e verifica di regolarità contributiva (DURC);
5. **DI IMPEGNARE** la spesa complessiva [redacted] sul capitolo 1080, art. 1, "Spese per liti ed arbitraggi" del bilancio di previsione 2026/2028, con imputazione pluriennale secondo il seguente prospetto contabile:

Esercizio finanziario	Capitolo / Articolo	Importo
2026	Cap. 1080 art. 1 "Spese per liti ed arbitraggi"	[redacted]
2027	Cap. 1080 art. 1 "Spese per liti ed arbitraggi"	[redacted]
2028	Cap. 1080 art. 1 "Spese per liti ed arbitraggi"	[redacted]

Beneficiario: Studio Legale Talarico – Avv. Rinaldo Talarico [redacted] e Avv. Armando Talarico [redacted] con studio in Rogliano – Via Antonio Guarasci n. 31.

6. **DI DARE ATTO** che, per costante orientamento ANAC (Delibera n. 584/2023) e giurisprudenza amministrativa richiamata in premessa, il presente affidamento, ancorché escluso dalle procedure di evidenza pubblica ai sensi dell'art. 56, comma 1, lett. l), del D.Lgs. n. 36/2023, è comunque soggetto all'obbligo di acquisizione del CIG (BD07EDE719) ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e al contributo in favore dell'ANAC ai sensi dell'art. 222 del medesimo decreto, e che si provvederà, a cura del Responsabile del Procedimento, alla relativa acquisizione prima della liquidazione delle somme dovute;
7. **DI TRASMETTERE** il presente atto al Responsabile del Settore III – Finanze, Tributi e Sviluppo Economico per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000;
8. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento acquista efficacia con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui al punto precedente;
9. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;
10. **DI DARE ATTO** che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla notifica o dalla piena conoscenza dell'atto.

Letto e sottoscritto a norma di legge.
Rogliano, li **18-09-2026**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
MADRIGRANO FRANCESCO

Preso atto delle verifiche contabili effettuate e dell'imputazione di spesa di cui alla presente determinazione

Vista la deliberazione della G.C. n.24 del 19.02.2010 avente ad oggetto: "Art.9 D.L. n.78/2009 convertito con L. n.102/2009: definizione misure organizzative"

Si appone il visto di regolarità contabile attestante:
- la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del D.Lgs. n.267 18.08.2000 della presente determinazione;
- la copertura monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9, comma 1 lett.a) punto 2 L.102 del 3.08.2009) che pertanto, in data odierna diviene

ESECUTIVA oggi 18-09-2026

l'impegno è stato registrato al n. PEG. del bilancio del corrente esercizio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III – FINANZE – TRIBUTI – SVILUPPO ECONOMICO
Garofalo Pasqualina

COMUNE DI ROGLIANO

Provincia di Cosenza
CF: 80002530782

Allegato all'atto 56 del 18-09-2026

Responsabile: RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

AFFIDAMENTO CONGIUNTO AGLI AVV.TI RINALDO TALARICO E ARMANDO TALARICO (STUDIO LEGALE TALARICO) DELL'INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE DI ROGLIANO NEL GIUDIZIO DI APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 615/2025 DEL TRIBUNALE DI COSENZA - SEZ. LAVORO (R.G. 3302/2022), DINANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO (UDIENZA DEL 01/12/2026), E CONTESTUALE MANDATO PER IL RECUPERO DELLE SPESE DI LITE. APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO E IMPEGNO DI SPESA	SETTORE 1-AAFFARI GEN.- POLIT. 56 del 18-09-2026

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto , in particolare , l`art. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo **1080** Art.**1** di **Spesa** a **COMPETENZA**
Cod. Bil. (**01.02-1.03.02.11.006**) **Patrocinio legale**
Denominato **SPESE PER LITI E ARBITRAGGI.**

ha le seguenti disponibilita`:

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio		30.000,00	0,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 21-09-2026	+	0,00	0,00
A	Stanziamento Assestato	=	30.000,00	0,00
B	Impegni di spesa al 21-09-2026	-	3.762,30	0,00
B1	Proposte di impegno assunte al 21-09-2026	-	0,00	0,00
C	Disponibilita` (**A - B - B1**)	=	26.237,70	0,00
D	Impegno **241/2026** del presente atto	-	8.807,96	8.807,96
E	Disponibilita` residua al 21-09-2026 **(C – D)**	=	17.429,74	0,00

Importo attuale 1° anno [redacted]
Importo attuale 2° anno [redacted]
Importo attuale 3° anno [redacted]

Fornitore: **STUDIO LEGALE TALARICO**

Parere sulla regolarita` contabile e attestazione copertura finanziaria
"Accertata la regolarita` contabile, la disponibilita` sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO